



# COMUNE DI LINGUAGLOSSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Codice Fiscale: 83001990874  
Partita IVA : 02546250875  
C.C.P. n. 15831951

Tel.095/7777111  
Fax 095/643322  
E-mail [info@comune.linguaglossa.ct.it](mailto:info@comune.linguaglossa.ct.it)

Ordinanza n. 16 del 12 marzo 2020

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica da COVID – 19, misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale;

## IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Tenuto conto** delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 e 8 marzo 2020;

**Vista** l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e 4 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che alla presente si allega e si intende integralmente riportato;

## VISTO

l'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;  
l'articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali).

## ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, per l'intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:

- 1)** Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 2)** Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 3)** Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
- 4)** Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- 5)** Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- 6)** In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:  
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;  
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

7) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

8) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

9) Ordina ai gestori dei supermercati presenti nel territorio comunale, di dotarsi di elimina code o organizzarlo con personale proprio, non fare entrare più di n. 5 persone per volta e di vigilare che all'esterno non si creino situazioni di assembramento di persone, avendo cura in caso contrario di segnalare subito tale fatto alle forze dell'ordine locali e/o territoriali, si consiglia vivamente di dotarsi di servizio di consegna a domicilio.

10) Ordina ai gestori dei piccoli negozi di generi alimentari presenti nel territorio comunale, di dotarsi di elimina code o organizzarlo con personale proprio, non fare entrare più di n. 1 persona per volta e di vigilare che all'esterno non si creino situazioni di assembramento di persone, avendo cura in caso contrario di segnalare subito tale fatto alle forze dell'ordine locali e/o territoriali, si consiglia vivamente di dotarsi di servizio di consegna a domicilio.

11) E' vivamente consigliato di recarsi non più di una volta al giorno presso supermercati o piccoli negozi di generi alimentari, e comunque una sola persona dello stesso nucleo familiare.

12) Si consiglia ai medici di base ed ai pediatri e agli altri servizi medici, di regolare il permanere nelle sale d'attesa ad un numero minimo di persone ed ove possibile organizzare l'attività previo appuntamento.

13) come da avviso del 11 marzo 2020 è sospeso il mercato settimanale del venerdì fino a nuova comunicazione.

## ART. 2 (Disposizioni finali)

1) Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2) Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

## **Allegato 1**

### **COMMERCIO AL DETTAGLIO**

**Ipermercati**

**Supermercati**

**Discount di alimentari**

**Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari**

**Commercio al dettaglio di prodotti surgelati**

**Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici**

**Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)**

**Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati**

**Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)**

**Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico**

**Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari**

**Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione**

**Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici**

**Farmacie**

**Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica**

**Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati**

**Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale**

**Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici**

**Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia**

**Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento**

**Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini**

**Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet**

**Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione**

**Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono**

**Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici**

## **Allegato 2**

**Servizi per la persona**

**Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia**

**Attività delle lavanderie industriali**

**Altre lavanderie, tintorie**

**Servizi di pompe funebri e attività connesse**

## AVVERTE

Chiunque, si mette in viaggio sul territorio Nazionale e non, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'ASP, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il 1500 o il numero verde 800.45.87.87 e al sindaco alla mail [sindaco@comune.linguaglossa.ct.it](mailto:sindaco@comune.linguaglossa.ct.it), e fare registrazione sul sito [www.comune.linguaglossa.ct.it](http://www.comune.linguaglossa.ct.it) nella apposita sezione censimento coronavirus, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Si allega alla presente modulo di autocertificazione AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N° 445 da utilizzare solo in caso necessità di spostamento.

### **Misure igienico-sanitarie:**

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90 ed è valida fino a nuovo provvedimento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

## **DISPONE**

- 1) Che la presente ordinanza e i relativi allegati, vengano pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Linguaglossa e sul sito web del comune e nel pannello informativo.
- 2) Di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al comando locale dei Carabinieri, all'Ufficio Scolastico Provinciale, al CONI Provinciale di Catania, alla Comunale Polizia Municipale, alla chiesa locale nella persona dei parroci.

Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Catania ai sensi dell'art. 54 comma 4 del TUEL n. 267/2000;

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971 ed all'art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso:

al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Catania, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

Linguaglossa li, 12/03/2020

F.to digitalmente  
IL SINDACO  
Salvatore Puglisi